



# COMUNE DI TRIBANO

35020-PROVINCIA DI PADOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N° 2 del 30-01-2025**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL COSTO ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI PERSONE CON DISABILITA'**

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **21:00**, convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la **Sala Consiliare** del Comune di Tribano, in **Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

	Presente	Assente
CAVAZZANA MASSIMO	Presente	
CAPUZZO NICOLO'	Presente	
BERTO CHIARA	Assente	
NUCIBELLA DAVIDE	Presente	
ZENNA MIRCA	Presente	
BENELLE LUANA	Presente	
ZURMA MARIO	Assente	
MENEGHESSO MASSIMO	Presente	
VIGATO NIKOLAS	Presente	
BAZZARELLO ROBERTO	Presente	
GIACOMETTI NICOLA	Assente	
CARBON ANDREA	Assente	
TESSARI GINO	Presente	

e pertanto complessivamente presenti n. 9 componenti del Consiglio

Presiede il SINDACO: CAVAZZANA MASSIMO;

Partecipa il SEGRETARIO: Peraro Paola;

La seduta è legale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21-01-2025.

Alle ore 21.09 entrano i Consiglieri Berto e Carbon, portando a n. 12 i Consiglieri presenti

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di solidarietà verticale e orizzontale, secondo una prospettiva che non si limita solo a definire la pluralità di governo territoriale, ma attribuisce piena centralità al cittadino, assegnando ai soggetti pubblici il compito di riconoscere le risorse presenti nei singoli, nelle famiglie e nelle comunità e a promuovere le condizioni per nuove pratiche di cittadinanza;
- L'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

RICHIAMATI:

- L'art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nonché l'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017 ove è stabilito che la residenzialità è uno dei livelli essenziali di assistenza da erogare a favore delle persone con disabilità ed il relativo atto di coordinamento ed indirizzi sui livelli assistenziali di assistenza definisce l'accoglienza residenziale delle persone con disabilità tra i livelli essenziali di assistenza socio sanitaria stabilendone anche la competenza della spesa fra fondo sanitario e sociale, in relazione alle diverse tipologie di prestazioni ed unità di offerta;
- La legge 3 marzo 2009 n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" che sancisce il diritto delle persone con disabilità a fruire dell'accesso ai servizi di sostegno domiciliare, residenziale e diurno, con la stessa possibilità di scelta riservata a tutti;

RAMMENTATO che:

- la Regione Veneto con l'approvazione della L. R. n.16 agosto 2002 n.22 e della DGR 84 del 16 gennaio 2007, ha definito le tipologie e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle unità di offerta residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie relative alle aree ad elevata integrazione socio-sanitaria (famiglia e minori, disabili, anziani, dipendenze e salute mentale), stabilendo per ciascuna di queste i requisiti strutturali ed organizzativi;
- La DGR 4589 del 28 dicembre 2007 "Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi di residenzialità. Attuazione dell'art. 59 L. 2/2007", evidenzia che la residenzialità per le persone con disabilità costituisce un Livello Essenziale di Assistenza, ai sensi sia della Legge n. 328 dell'8/11/2000 che del DPCM 14 febbraio 2001, e precisa che l'accesso alla rete dei servizi residenziali per persone con disabilità, con rilascio di impegnativa di residenzialità, avviene in considerazione del progetto individuale, della disponibilità della rete di offerta e della sostenibilità economica accertata dall'A.ULSS e dagli Enti Locali coinvolti.
- Nella stessa DGR 4589/2007 viene previsto che:

- con decorrenza 01.01.2008, l'A.ULSS “ove risiede la persona con disabilità, rilascia alla persona stessa l'impegnativa di residenzialità per l'accesso alle unità di offerta di servizi residenziali, accreditate istituzionalmente ai sensi della L.R.22/02, su tutto il territorio regionale.
- La retta complessiva di accoglienza si compone della quota di rilievo sanitario, riconosciuta dalla Regione in relazione all'impegnativa di residenzialità sui rispettivi livelli e della quota di rilievo sociale, riconosciuta a carico dei Comuni (DPCM 14/02/01), fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, in relazione ai regolamenti da questo adottati”;
- La DGR n. 912 del 26 luglio 2022 “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità” nella quale si definiscono le Unità di offerta attive nel sistema della residenzialità e semi residenzialità della Regione del Veneto e il relativo sistema tariffario a valere dal 01/01/2022;
- La DGR n. 1301 del 14 novembre 2024 avente per oggetto “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità di cui alla DGR n. 912/2022. Deliberazione/CR n. 132 del 29 ottobre 2024” con la quale si approva l'aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità di cui alla DGR n. 912/2022, la rideterminazione delle quote di rilievo sanitario per le Unità di Offerta Comunità Alloggio e per i progetti sperimentali di cui alle DGR n. 739/2015 e DGR n. 1375/2020 nonché le rette delle Unità di Offerta semiresidenziali Centri Diurni per persone con disabilità, in coerenza e allineamento ai LEA (DPCM del 12 gennaio 2017);

#### RICONOSCIUTO che:

- Costituisce principio generale che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a partecipare al costo delle stesse, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla propria situazione economica;
- L'intervento economico integrativo delle Amministrazioni comunali è pertanto dovuto solo qualora la situazione economica dell'utente non consenta la copertura integrale della retta sociale applicata;

#### RISCONTRATO che:

- Nella seduta del Comitato dei Sindaci del Distretto Padova sud n. 3 del 28.7.2021, riguardante l'istituzione dei Tavoli di lavoro è stato istituito un Tavolo tecnico, allargato ad amministratori, tecnici comunali e dell'Ulss e rappresentanti del Terzo Settore, per predisporre il Regolamento per la compartecipazione alle spese per i servizi di residenzialità per le persone con disabilità non autosufficienti in possesso di certificato di invalidità e della certificazione a sensi della L. 104/1992 (art. 3) residenti nel territorio dell'Azienda Ulss 6 – Distretto di Padova sud;

#### RILEVATO che il già menzionato Tavolo Tecnico:

- Ha tenuto conto dei molteplici esiti giurisprudenziali, tutti concordi nel subordinare la compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni sociali agevolate esclusivamente all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- Ha quindi convenuto, sulla necessità di non elaborare schemi regolamentari anche parzialmente difforni al predetto orientamento giurisprudenziale, che i comuni non possono, con i loro regolamenti, dare rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel DPCM n. 159 del 2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica

- equivalente) al fine di determinare il livello di capacità economica dell'assistito, con la conseguenza che non sono ammessi altri e diversi sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale;
- Ha elaborato i dati delle dichiarazioni ISEE delle persone con disabilità che vivono presso le Comunità Alloggio ossia n. 88 utenti residenti nei comuni del Distretto, ricavando un algoritmo di calcolo per la compartecipazione alla retta elaborato sui valori incrementali dei diversi importi ISEE;
  - Ha quindi sottoposto al Comitato dei sindaci dei comuni del Distretto Padova sud uno schema di Regolamento, che prevede, sinteticamente:
    - o La compartecipazione degli utenti alla quota sociale per l'importo pro die in € 35,00 a titolo di "budget di salute";
    - o La compartecipazione alla quota sociale proporzionalmente al proprio ISEE in corso di validità sulla base del predetto algoritmo che tiene conto del valore incrementale ISEE, salvo possibili revisioni dell'importo nella facoltà del Servizio sociale professionale di ciascun comune nei casi di particolare fragilità.

CONSIDERATO che il Comitato dei Sindaci del Distretto di Padova Sud nella seduta del 18.12.2024 ha provveduto ad approvare il predetto Regolamento per la compartecipazione alle spese per i servizi di residenzialità forniti nelle strutture residenziali socio-sanitarie;

ATTESO che con l'adozione del presente Regolamento i Comuni del Distretto Padova Sud sono in condizione di disciplinare in modo omogeneo le modalità ed i criteri per l'accesso ai servizi residenziali, al fine di garantire uniformemente pari opportunità ed equità di accesso nel pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

PRECISATO inoltre che:

- il suddetto Regolamento, nelle more di approvazione da parte della Regione del Veneto delle Linee di indirizzo per la compartecipazione e delle conseguenti determinazioni assunte dai Comuni, definisce le nuove quote sociali dal 01.01.2025, determinandone l'importo come segue:
  - o Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 per € 92,93
  - o Dal 01.01.2026 al 31.12.2026 per € 100,52
  - o Dal 01.01.2027 al 31.12.2027 per € 106,65
- Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento è abrogata ogni decisione in materia finora adottata dal Comitato dei Sindaci;

INTESO quindi recepire il "Regolamento per la definizione della compartecipazione del costo della retta sociale per i servizi residenziali per le persone con disabilità" come da schema riportato in allegato sub "A" e all'unità tabella in allegato sub "B" a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49) D. Lgs. 267/2000 i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. == e astenuti n. 3 (Bazzarello – Carbon – Tessari), espressi nelle forme e nei modi di legge dai n. 12 consiglieri presenti

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di dare recepimento al “Regolamento per la definizione della compartecipazione del costo della retta sociale per i servizi residenziali per le persone con disabilità” come da schema riportato in allegato sub “A” a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e all’unita tabella in allegato “B” alla presente, così come approvato dal Comitato dei Sindaci dei Comuni del Distretto di Padova sud nella seduta del 18.12.2024;
3. Di dare atto che il suddetto Regolamento, nelle more di approvazione da parte della Regione del Veneto delle Linee di indirizzo per la compartecipazione e delle conseguenti determinazioni assunte dai Comuni, definisce le nuove quote sociali dal 01.01.2025, determinandone l’importo come segue:
  - a. Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 per € 92,93
  - b. Dal 01.01.2026 al 31.12.2026 per € 100,52
  - c. Dal 01.01.2027 al 31.12.2027 per € 106,65
4. Di stabilire che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento è abrogata ogni decisione in materia finora adottata dal Comitato dei Sindaci;
5. Di dare atto che il suddetto Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
6. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000 con la seguente votazione:  
Presenti n. 12, Favorevoli n. 9, Contrari n. == e Astenuti n. 3 (Bazzarello – Carbon – Tessari)

IL PRESIDENTE  
CAVAZZANA MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Peraro Paola